

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
FUTURO PRESENTE SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONTURSI TERME SA VIA
GARIBALDI 1

Numero REA: SA - 497877

Codice fiscale: 06109040656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

1

Allegato "A"
atto notar C. Petraglia
del 09 GIUGNO 2022
Raccolta N.14947

STATUTO
della società denominata
COOPERATIVA DI COMUNITÀ FUTURO PRESENTE Società Cooperativa
Impresa Sociale
con sede in Contursi Terme (SA)

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita la società cooperativa denominata "**COOPERATIVA DI COMUNITÀ FUTURO PRESENTE Società Cooperativa Impresa Sociale**".

La società assume la sigla "Futuro Presente Coop Impresa Sociale" che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

2. La società ha sede nel Comune di **Contursi Terme (SA)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

3. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 e le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del Codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e le disposizioni sulle società per azioni.

2. Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, di riforma della figura del socio lavoratore.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

1. La società cooperativa, quale impresa sociale, non ha

scopo di lucro, ma agisce per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei destinatari, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività sociali della cooperativa. La Società Cooperativa, quale Impresa Sociale, è retta e regolata dai principi della mutualità ed è priva della finalità di lucro. Nell'esercizio della sua attività agisce nel rispetto di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in materia di cooperazione.

La cooperativa si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Comune di Contursi Terme (SA) e dei Comuni vicini, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e della comunità interessata.

2. I soci lavoratori intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa l'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

4. Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

5. I soci utenti intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita personale e familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi alle migliori condizioni possibili.

6. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1/2020 della Regione Campania la Cooperativa persegue, attraverso l'autorganizzazione dei cittadini, lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.

10. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.

11. La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della coopera-

zione giuridicamente riconosciuta, e dalle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

1. La cooperativa, in conformità al proprio scopo mutualistico e con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, di una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs 112/2017 e all'art 3, comma 2 della Legge n. 1/2020 della Regione Campania, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi finalizzati all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani;
- b) interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, attività formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto della povertà educativa e al successo scolastico e formativo, comprese le attività strumentali di trasporto scolastico;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) promozione dello sviluppo turistico locale, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
i) riqualificazione, potenziamento, adeguamento e gestione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità;
j) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione;
k) gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale;
l) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore e servizi di supporto per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;
2. La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività strumentale al conseguimento degli obiettivi di interesse generale, civici, solidaristici e di utilità sociale di cui all'art. 1, c. 1, del D. Lgs. 112/2017.
3. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
4. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - SOCI COOPERATORI ORDINARI

1. La cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci:
a) soci lavoratori;
b) soci consumatori o utenti di beni o servizi.
2. Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Possono essere soci della cooperativa:
a) le persone fisiche che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nel comune di Contursi Terme o nei comuni della Valle del Sele e della Valle del Tanagro, oppure che sono legate a tali territori in maniera non occasionale;
b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nel comune di Contursi Terme o nei comuni della Valle del Sele e della Valle del Tanagro, o che operano con continuità in tali territori.
4. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
5. Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Con-

siglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6. È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

7. Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

8. A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare n. 3 anni;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

8. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

9. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

10. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

11. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

12. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,

che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della e-ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art.46 del presente statuto;
- f) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

2. Chi intende essere ammesso come socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma ad eccezione della lett. b).

3. Chi intende essere ammesso come socio utente persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto al comma 1, lett. a) e b) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci utenti e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

5. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

6. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci

l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

8. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di ottenerne estratti a proprie spese eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia.

2. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

3. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni nominative del valore di Euro 50 (cinquanta), che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Le azioni sottoscritte dovranno essere versate per l'intero ammontare all'atto dell'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

5. La Società ha facoltà di emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

6. I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) con riguardo ai soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione giudiziale se diverso da persona fisica.

ART. 11 - RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il socio lavoratore può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

3. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

4. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con pec alla cooperativa.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

6. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

7. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso:

a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

b) senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

f) venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

2. Il socio lavoratore può altresì essere escluso quando abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pec contenente i motivi del provvedimento.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 46 del presente statuto.

3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata o a mezzo pec alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

1. I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del Codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

5) I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

2. Gli eredi del socio lavoratore deceduto devono presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

3. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

4. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

3. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

1. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 50 (cinquanta).

3. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

2. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

4. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

1. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2, del Codice civile.

2. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta

a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

3. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

5. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

1. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

2. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

ART. 24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

1. Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del Codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 20, lettera d).

2. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28 del presente statuto.

3. Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

ART. 25 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Il valore di ciascuna azione è di Euro 50 (cinquanta).

5. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

6. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

7. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

8. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

9. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche il termine minimo di durata delle azioni.

10. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, li-

mitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 50 (cinquanta) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta);
- d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva straordinaria indivisibile.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

3. Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

4. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.

5. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con

riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del Codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

8. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

9. In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristoro ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito - oltre che in forma liquida - attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

10. Il ristoro è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e secondo i criteri del comma 2 bis art.3 del D.Lgs. n.112/2017.

ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 art.3 e art.16 del D.Lgs. n.112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del Codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) una quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e dalle condizioni previsti dalla legge;
- f) una quota a remunerazione degli strumenti finanziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore ai limiti di legge;

g) la parte residua alla riserva straordinaria indivisibile e negli altri modi consentiti dalla legge.

3. L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

4. L'Assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

5. In ogni caso, non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

6. Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

7. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi della precedente lett. c) è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di controllo o Collegio Sindacale;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 30 - CONVOCAZIONE

2. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

3. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da

trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L'avviso è trasmesso per lettera raccomandata o via telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti dal libro dei soci.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

6. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato - o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

8. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

9. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 31 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e destina gli utili e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- e) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico per la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominati;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del Codice civile;
- h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente articolo 8;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 28;
- j) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- k) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- l) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.
- m) L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza

del Consiglio di Amministrazione:

- e) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile;
- f) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
- g) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- h) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

2. Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

4. Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

2. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

3. Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

5. Le organizzazioni cooperative territoriali cui la società

aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

6. L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

7. È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

8. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono - in quanto compatibili - le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei

titoli.

2. Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

3. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

4. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

2. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Il consiglio elegge il presidente e il vice-presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

6. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

8. Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del Codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

9. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla

natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla società e dalle sue controllate.

10. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

11. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

12. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice civile in materia di mutualità prevalente.

2. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

4. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

5. Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

6. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

7. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

8. Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

10. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

11. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40 - PRESIDENTE

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

2. Il presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-

tanze.

3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

4. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

6. La firma del vice-presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO, COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 41 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

2. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

3. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

5. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

6. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.

8. A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

9. Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

10. Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

ART. 42 - COLLEGIO SINDACALE

1. Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

2. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, **è obbligatoria nei casi dell'art.2543 c.c. e** qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti. Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

3. L'assemblea nomina il presidente del collegio.

4. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

5. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 43 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il sindaco unico di cui all'art. 40 del presente Statuto esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile.

2. Qualora la cooperativa abbia costituito il Collegio Sindacale di cui al precedente art. 42, l'incarico di revisione

legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato.

3. L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 - SCIoglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:

- i) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- j) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- k) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

3. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 33 del presente statuto.

4. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

1. In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- l) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- m) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- n) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 46 - CLAUSOLA PER ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa,

ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Salerno, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

ART. 47 - REGOLAMENTI

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del Codice civile.

2. I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile, previste dagli articoli 27, 28, 29 e 45 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: ANNA MARIA CORRADO - CAPACCIO MARIANO - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA.

Io Notaio Claudia Petraglia di Capaccio certifico che la

presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno autorizzata con provv.prot. n.14811 del 5 novembre 2001 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Salerno.